



# Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 51 del 19/12/2016

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: **REVOCA DELL'AZIENDA SPECIALE CHE GESTISCE LA FARMACIA, NUOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE E PROVVEDIMENTI CONNESSI**

L'anno (2016) addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
GRANDINI MAURO	S	LIVERANI PAOLO	S
ANCONELLI PAOLO	S	MAESTRI PIERO	S
BASCIANI VALERIO	S	MONTI ENRICO	S
BATANI LORENA	S	RIGHI SIMON PIETRO	S
COLLINELLI ANDREA	S	RINALDINI ELISA	S
FABBRI AGNESE	S	SPAZZOLI MIRCO	N
GOLFARELLI TONY	S	TEDALDI MAURO	S
LACCHINI PAOLA	S	VALENTINI DANIELE	S
LEONI AIDA	S		

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la D.SSA BIONDI KATIA

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **MAESTRI PIERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **Pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **LEONI AIDA, LIVERANI PAOLO, VALENTINI DANIELE**.

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsiliari: **BEDEI ELISA, PIGNATARI SARA**

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

Nel corso della discussione del punto 1 entrano gli 'Assessori Extraconsiglieri: GARAVINI e PEPERONI

Nel corso della discussione del punto 1 escono i Consiglieri Anconelli, Basciani, Fabbri, Liverani, Tedaldi, i presenti sono 16-5 = 11

### **Punto n. 3 all'Ordine del Giorno : “ revoca dell'azienda speciale che gestisce la farmacia, nuovo affidamento in-house e provvedimenti connessi. “**

L'argomento è stato trattato ormai da tantissimo tempo, stasera siamo chiamati ad approvare l'affidamento diretto della farmacia comunale, la Forlifarma, Forlifarma è una controllata di Livia Tellus, società pubblica di cui noi siamo soci.

L'argomento è stato trattato in diverse commissioni consiliari, vi ricordo che all'inizio dell'anno abbiamo incontrato Forlifarma, e quando i tecnici di Forlifarma sono usciti, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, a metà anno abbiamo incontrato il presidente del CdA Sante Rossi, il quale ci ha dato anche l'ultimatum e ricordo che disse “ dovete con il 31 dicembre chiudere, trovare una soluzione definitiva”.

Dopo di che sono stati interpellati altri soggetti, diversi da Forlifarma, Sfera, Facet Cesena, Ravenna Farmacie, ecc, tutte hanno incontrato gli amministratori, poi hanno alla fine rinunciato al progetto, per cui ci siamo trovati martedì 13 dicembre, per una ultima commissione in cui c'era presente la dottoressa Catia Biondi che ci ha illustrato un po' quello che intendevamo fare.

Gli step sono la revoca dell'affidamento della gestione della farmacia comunale alla azienda speciale, la soppressione della azienda speciale stessa, l'affidamento dell' in-house providing alla farmacia comunale alla società Forlifarma a partire dal 1° gennaio 2017.

Quindi con questo andiamo ad approvare il contratto di servizio tra Forlifarma e il Comune e prendiamo atto che con la presente deliberazione non comporta uscita di spese.

Cedo la parola a Mauro Grandini.. qualcuno vuole aggiungere qualcosa ? Prego Enrico Monti

### **MONTI**

Molto semplicemente, finalmente dopo come giustamente ha sottolineato il presidente , dopo tantissimo lavorare su questo punto, siamo arrivati secondo me alla soluzione migliore, di quelle che abbiamo analizzato, che abbiamo elaborato e studiato.

Spero con questo atto che si vada finalmente a rafforzare anche il ruolo della farmacia comunale in virtù anche delle tante richieste da parte dei cittadini che nell'ultimo anno sono pervenute anche a noi membri del Consiglio, domande e chiarimenti da parte dei cittadini relativi proprio all'utilizzo e in che modo si poteva anche migliorare la gestione della farmacia comunale, con l'atto di questa sera andiamo finalmente a mettere un punto ben chiaro, per ripartire il 1.1.2017, con secondo me una nuova storia molto importante, che possa davvero dare un senso e possa davvero fare diventare la farmacia comunale di Forlimpopoli una attività davvero importante, che possa funzionare bene nel territorio, confido molto nella gestione di Forlifarma è un'azienda assolutamente seria, credo che sia indispensabile andare in questa direzione.

Questo per dire che il gruppo di maggioranza voterà a favore della revoca della azienda speciale che gestisce la nuova farmacia per il nuovo affidamento alla società di Forlifarma in-house.

### **PRESIDENTE**

Grazie Enrico Monti, qualcun altro vuole intervenire?

Passiamo ai voti:

Favorevoli ? 11 favorevoli

Contrari ? Nessuno

Astenuti? Nessuno

Immediata eseguibilità

Favorevoli ? 11 favorevoli

Contrari ? Nessuno

Astenuti? Nessuno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2010 n. 67 è stata approvata la costituzione dell'azienda speciale farmacie del comune di Forlimpopoli;
- che con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2010 n. 67 è **stato approvato:**
  - lo statuto;
  - il piano economico prospettico;
  - il contratto di servizio;
- che l'azienda speciale ha chiuso gli ultimi bilanci con i seguenti risultati economici:
  - esercizio 2014 €.16.880,92;
  - esercizio 2015 €.22.281,46.

### **Considerato**

- che con delibera del consiglio comunale del 9/06/2015, n. 37 l'ente ha deciso di partecipare alla società Livia Tellus Governance spa (ora Livia Tellus Romagna Holding spa) condividendo le seguenti finalità:
  - che l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con atto n. 103 di Giunta del 9/10/2014 ha approvato il progetto di costituzione della società che potrà detenere le azioni delle società partecipate dai comuni aderenti e potere così divenire affidataria anche indirettamente per il tramite delle proprie controllate dei servizi svolti sui territori dei comuni aderenti all'Unione;
  - che la deliberazione della Giunta dell'Unione con l'atto su richiamato faceva proprio il progetto presentato ai comuni aderenti e denominato "Ipotesi di

società strumentale dei comuni dell'Unione della Romagna Forlivese" che individuava:

- in Livia Tellus Governance spa la società cui conferire le azioni delle rispettive proprie società;
  - le azioni oggetto di conferimento in Livia Tellus Governance;
  - la nuova mission di Livia Tellus Governance e quindi la nuova conformazione del gruppo;
  - il percorso giuridico amministrativo;
  - le diverse motivazioni di ordine generale, di governance e di rilevanza per il territorio;
- che Livia Tellus Governance spa rappresenta lo strumento di governance del Comune di Forlì per realizzare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente e con la quale (i) interviene nelle società partecipate anche di servizi pubblici e (ii) partecipa, quale espressione diretta del comune medesimo, negli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate in tutti i casi in cui tali organismi siano previsti da convenzioni, accordi, patti parasociali o atti contrattuali in generale sottoscritti da una pluralità di enti locali o nell'interesse dei medesimi;
- che l'articolazione della governance di Livia Tellus Governance spa le consente di essere, anche lo strumento per il controllo analogo delle società in house providing e per il presidio delle società delle reti ex art. 113 comma 13 del Tuel (D.lgs. 267/2000);
- che in esecuzione di tale deliberazione l'ente:
- ha conferito proprie azioni nel capitale di Livia Tellus Romagna Holding spa ricevendone azioni della stessa aderendo quindi allo statuto della società;
  - ha sottoscritto la convenzione *ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 fra gli enti locali soci di Livia Tellus Governance spa per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi, come previsto dall'art. 30 dello statuto di LTR comma 1 lett.b) che prevede la costituzione di apposito organismo di controllo - Coordinamento dei Soci-costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione ...che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale...; nonché*

*prevede la designazione dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci.*

**Preso atto e valutato che**

- con l'ingresso nella compagine sociale di Livia Tellus Governance dei Comuni aderenti all'Unione la società diventa uno strumento di tutti i soci enti pubblici locali rafforzando ulteriormente le proprie funzioni a livello territoriale mediante l'esercizio in modo coordinato fra loro dei poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate e sui servizi svolti dalle stesse;
- l'azione di potenziamento e di consolidamento di Livia Tellus Governance svilupperà le capacità di meglio programmare e controllare le società partecipate nell'interesse dei soci e va nella direzione di una governance capace di attuare anche un controllo analogo congiunto per le società di diritto speciale come quelle in house providing e delle reti ex art. 113 comma 13 del Tuel - d.lgs. 267/2000 e consentirà:
  - la possibilità di affidare a LTG competenze di sistema, come: gestione amministrativa di altri organismi partecipati; analisi partnership pubblico/privato; gestione entrate; servizio progetti europei per Unione; gestione patrimonio;
  - l'affidamento a FCS interventi di efficientamento energetico su patrimonio pubblico/analisi energetica – pubblica illuminazione;
  - l'affidamento a FMI servizio trasporto scolastico/pianificazione e progettazione interventi mobilità (es. piste ciclabili, linee TPL);
  - l'affidamento a **Forlifarma** gestione farmacie comunali (come espressamente indicato nella precitata deliberazione del consiglio di questo ente);
- che la gestione delle farmacie comunali attuata da Forlifarma, grazie anche alla sua specifica natura di società in house, è votata a far riassumere la veste di servizio al pubblico, contrapponendosi ad una visione e gestione più spiccatamente mercantile delle farmacie condotte da soggetti privati;
- che la gestione delle farmacie comunali attuata da Forlifarma si articola per più punti vendita e crea una catena che integra anche economie di scala e politiche unitarie di azione;
- che risulta più conveniente per l'ente anche per lo sviluppo della propria farmacia come servizio pubblico modificare la forma di gestione revocando l'azienda speciale e provvedendo all'affidamento in house a Forlifarma.

- che il modello di gestione a mezzo azienda speciale ha isolato l'attività della farmacia che, diversamente, attraverso la partecipazione all'organizzazione in house di Forlifarma avrà modo di beneficiare di economie di scala e sinergie con tutte le altre farmacie dalla società e politiche di diffusione del farmaco unitarie ed integrate;
- che i risultati economici fino ad oggi raggiunti dalla azienda speciale a causa della sua condizione posta al di fuori di un circuito integrato e coordinato della distribuzione del farmaco, non garantiscono per il futuro la possibilità di avere sempre un servizio attivo per i cittadini;
- che le condizioni economiche offerte da Forlifarma sono pari a 3,5% sui corrispettivi annui da vendita prodotti netti Iva e al netto trattenute SSN valutati per il 2015 in € 627.000 il cui 3,5% è pari ad € 22.000 circa (definendo il 2015 quale base dei corrispettivi) che di per se determinano un vantaggio economico per l'ente rispetto a precedenti gestioni;
- che le condizioni economiche del rapporto in house con ForliFarma si attesta sulle generali condizioni praticate per farmacie di comuni di modeste dimensioni economiche affidate a società in house presente in Romagna: in particolare al modello in house più prossimo rappresentato da Sfera srl con sede in Faenza – appartenente al Gruppo Conami, che recentemente ha acquisito la gestione in house delle due farmacie del Comune di Castel San Pietro Terme, garantendo, come risulta dalla delibera di Consiglio del Comune (delibera di Consiglio Comunale n 98 del 30/07/2015) suddetto, condizioni economiche equiparabili (per due farmacie centrali un canone annuo del 4,5% sui ricavi per anni 20);
- che peraltro rimanendo in tema di valutazioni economiche si deve tenere presente che, da un lato altre ipotesi che si sarebbero potute concretizzare senza il modello in house, come la concessione a società mista pubblico – privata o a farmacista privato, non sarebbero comparabili fra loro e con quello dell'in house rappresentando condizioni differenti dal punto di vista della *governance*, e dall'altro lato la valutazione di convenienza nella scelta non può rimanere incentrata sull'aspetto economico in quanto oramai assodato anche dal nuovo codice dei contratti (D.lgs 50/2016) che i principi cui devono ispirarsi i criteri di selezione sono l'economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- che le condizioni di efficacia, tempestività e correttezza sono desumibili dalle condizioni previste nel contratto di affidamento del servizio fra Comune e Società Forlifarma;

- che risulta di interesse per l'ente mantenere il controllo sulla gestione della farmacia attraverso l'affidamento in h. p. assicurato dalla società Livia Tellus Romagna Holding partecipata dal Comune di Forlimpopoli come sopra indicato e nello stesso tempo assicurare entrate alle casse comunali anche superiori a quelle conseguite nella gestione tramite Azienda Speciale;
- che, al fine di acquisire indicazioni, è stata effettuata indagine di mercato, invitando con nota del 23/8/2016 prot. n. 12931/16, le seguenti società partecipate da enti locali operanti nel territorio, RAVENNA FARMACIE SRL e SFERA SRL a formulare una offerta per l'ingresso dell'ente nella compagine azionaria con conseguente presa in carico della gestione della farmacia comunale
- che in esito alle trattative intercorse con nota del 10/10/2016 (SFERA SRL) e del 7/10/2016 (RAVENNA FARMACIE SRL) hanno comunicato il non interesse alla gestione della farmacia comunale tenuto conto delle attuali condizioni di esercizio.
- che, stante l'indisponibilità dei soggetti interpellati , dopo verifica della situazione e dei dati contabili, a fare una offerta alle condizioni date; l'assenza del direttore titolare della farmacia per maternità e le dimissioni presentate dal direttore supplente assunto con contratto a tempo determinato della farmacia in data..... che lasciano il posto scoperto con decorrenza 1/01/2017, non risulta perseguibile al momento altra strada se non l'affidamento in house per un periodo limitato a ..anni 3 sulla base dell'offerta presentata in data ....da Forlifarma.
- **Tenuto conto che**
- per procedere all'affidamento in house alla società Forlifarma occorre revocare l'affidamento alla azienda speciale e provvedere alla sua liquidazione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (intitolato "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali) a tal riguardo dispone:
  - o Art. 82. *“ La deliberazione di revoca dell'assunzione diretta del servizio e' assunta dal consiglio comunale con la stessa maggioranza prevista dall'art. 2 del presente regolamento. Il consiglio comunale deve nella deliberazione di cui al precedente comma indicare se intende che il servizio sia gestito in concessione, in appalto o in economia.”;*
  - o **Articolo 84** *Quando il consiglio comunale delibera di appaltare il servizio o di gestirlo in economia deve stabilire se la gestione dell'azienda prima dell'appalto o prima dell'effettivo inizio dell'esercizio in economia, debba rimanere affidata alla commissione amministratrice o essere assunta dalla giunta municipale. Nel frattempo l'una o l'altra non possono imprendere*

*alcuna nuova operazione, alienare beni stabili, macchine ed altri elementi di capitale fisso, contrarre obbligazioni eccedenti il normale esercizio dell'azienda.*

○ Art. 85. *“Quando il consiglio comunale delibera la soppressione del servizio, la liquidazione dell'azienda e' affidata alla giunta municipale e compiuta entro il termine fissato dal predetto consiglio, salvo le proroghe eventualmente necessarie, che devono pure essere stabilite dal consiglio. La giunta municipale cura la gestione ordinaria dell'azienda senza intraprendere alcuna nuova operazione; procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti liquidi; compie gli atti conservativi necessari e procede all'alienazione dei beni soggetti a facile deperimento. Forma lo stato attivo e passivo dell'azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone al consiglio comunale corredandolo di una relazione esplicativa. Il consiglio comunale con motivata deliberazione, presa con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, approva, ed occorrendo, modifica il progetto di liquidazione, stabilendo quali beni dell'azienda cessata debbano passare a far parte del patrimonio comunale e quali debbano essere alienati. La commissione amministratrice, nei limiti del piano approvato, ha facoltà di disporre pagamenti, concludere transazioni, procedere ad atti di liquidazione e promuovere giudizi, osservando le norme previste dal presente regolamento e dal regolamento speciale. Le variazioni al piano di liquidazione devono venire approvate secondo le norme stabilite per l'approvazione del piano stesso.”*

- occorre incaricare il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale di provvedere alla redazione del piano di liquidazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale ai sensi di legge, individuando i crediti e debiti da liquidare nonché i tempi, definire la vendita del magazzino a Forlifarma.
- il personale dell'azienda speciale proseguirà senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D.lgs 165/2001 e art. 2112 del codice civile con la garanzia che l'ente assumerà, nel contratto di affidamento del servizio a favore di Forlifarma, di proseguire nel rapporto di lavoro con la nuova forma di gestione che l'ente potrà eventualmente determinare in futuro qualora volesse revocare l'affidamento in house a Forlifarma;
- occorre approvare il contratto di servizio tra l'ente e Forlifarma ove disciplinare:
  - \* il canone a favore del Comune di Forlimpopoli;

- \* il personale che transita dall'azienda speciale a Forlifarma;
- \* l'acquisto delle merci in magazzino da parte dell'azienda speciale a Forlifarma;
- \* l'impegno del Comune di Forlimpopoli nei confronti del personale in caso venga modificato il modello di gestione della farmacia (ad esempio cessando l'affidamento in house);

- Tale soluzione presenta le seguenti opportunità:

- evita di costituire una nuova società per trasformazione della revocata azienda speciale, la quale rimarrebbe, anche se in un breve lasso di tempo, comunque esclusivamente partecipata dal comune di Forlimpopoli. Non si contravverrebbero le prescrizioni del nuovo D,Lgs partecipate n.175/2016 che rendono molto più restrittiva la costituzione di una nuova società.
- consente l'affidamento diretto in house a Forlifarma per il fatto che il comune di Forlimpopoli ha una quota di capitale sociale in Livia Tellus Romagna Holding ed ha sottoscritto la Convenzione con tutti i soci per attuare un controllo analogo congiunto: si attuerebbe quanto contemplato dalla direttiva 2014/23/UE art. 12 paragrafo 3) dell'in house:
  - o (l) *a cascata*: Il paragrafo 3 dell'articolo 12 direttiva settori classici traduce in disposizioni positive un consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema del c.d. 'in house frazionato' 'pluripartecipato' (il quale si verifica nelle ipotesi di controllo analogo congiunto da parte di più amministrazioni aggiudicatrici). La direttiva settori classici ammette l'affidamento diretto solo al ricorrere di tre condizioni le quali – mutatis mutandis – riproducono i requisiti Teckal. In particolare, nelle ipotesi di cui al paragrafo 3 l'affidamento diretto sarà possibile: a) se l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di esercitare (sia pure congiuntamente con gli altri Enti proprietari) un controllo analogo a quello dalle stesse esercitato sui propri servizi; b) se la persona giuridica controllata/affidataria realizzi almeno l'80 per cento della propria attività con gli Enti che la controllano (ovvero con altre persone giuridiche controllate da quelle che esercitano il controllo); c) se nella persona giuridica controllata/affidataria non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati (fatte salve le ipotesi in cui l'eventuale partecipazione dei privati, per la sua esiguità, non consenta comunque di esercitare un'influenza determinante). La dottrina ritiene (cfr. C. Contessa "*L'in house providing quindici anni dopo: cosa cambia con le nuove direttive*") che il ricorso alla figura delle società di gestione cc.dd. pluripartecipate possa rappresentare uno strumento strategico per il conseguimento degli obiettivi di

razionalizzazione della gestione e di individuazione degli ambiti o bacini territoriali omogenei che presiede all'attuale – sintetica – disciplina di settore. Si è ritenuto inoltre, che il ricorso a tale modalità organizzativa e gestionale possa contribuire ad individuare un adeguato punto di equilibrio fra diversi elementi difficilmente riconducibili ad unità, fra cui: i) l'esigenza di offrire servizi pubblici di qualità a bacini di utenza adeguatamente dimensionati; ii) l'esigenza di razionalizzare le forme di gestione e i relativi costi, evitando le inevitabili duplicazioni connesse alla moltiplicazione dei soggetti gestori; iii) l'esigenza di agire comunque nell'ambito di regole certe al livello comunitario, sfruttando nel modo più adeguato i principi e le disposizioni in tema di cc.dd. cooperazioni pubblico-pubblico.

e

- (II) *frazionato* La parte finale del paragrafo 1, primo comma, dell'art. 12 Direttiva 2014/24/UE ammette l'affidamento diretto anche nelle ipotesi di c.d. 'in house a cascata'. Si tratta dell'ipotesi in cui l'amministrazione 'A' esercita un controllo analogo sull'amministrazione 'B', la quale esercita a propria volta un controllo analogo sull'organismo in house 'C': in tali ipotesi viene ammesso l'affidamento diretto da parte dell'amministrazione 'A' in favore dell'organismo in house 'C', anche se – dal punto di vista solo formale – non sussiste una relazione diretta fra le due entità in parola. La direttiva su richiamata sul punto testualmente recita: *“Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice”*.
- sui cui principi si è approvato il progetto di revisione di Livia Tellus Romagna Holding al momento dell'ingresso nella compagine sociale dei comuni aderenti all'Unione.
- A tal proposito si richiama l'art. 30 dello statuto di LTR holding nonché la convenzione ex art. 30 del TUEI stipulata allo scopo di (art.1) *...garantirsi (ai soci) ...in modo coordinato fra loro l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo sulle partecipate in house providing analogo a quello esercitato sui propri servizi; la costituzione dell'organismo Coordinamento dei Soci, per altro presieduto dal sindaco del Comune di Forlimpopoli per l'esercizio in*

comune sulla società di un potere di indirizzo e controllo analogo sulle società in house providing, a quello da essi esercitato sui propri servizi.

**Visto e richiamato:**

l'art.16 del D.Lgs 19/08/2016, n.175 recante "Società in house" ed in particolare il comma 5 che prescrive che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente o dagli enti pubblici soci e dato atto che in questa stessa seduta il consiglio è chiamato ad approvare le modifiche statutarie di Forlifarma volte ad adeguare lo statuto alle prescrizioni del D. Lgs 175/2016;

- l'art.192 del D.Lgs 50/2016 in riferimento ai servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, in ordine alla necessità di motivare opportunamente le ragioni di convenienza e congruità dell'offerta economica, nonché le ragioni del mancato ricorso al mercato nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche in riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, qualità del servizio e ottimo impiego delle risorse impiegate;
- l'art.5 del D.lgs 50/2016 con particolare riferimento al comma 1, lett. a), b), c), che indica le condizioni indispensabili per giustificare l'affidamento in house (controllo analogo, 80% delle attività svolte a favore dei soci pubblici, assenza di capitali privati, salvo casi previsti da norme nazionali); comma 2 che declina le caratteristiche del controllo analogo : qualora l'ente eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative . Tale controllo può essere esercitato anche tramite persona giuridica diversa a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice; comma 5 che declina le caratteristiche del controllo congiunto .

Ritenuto che nel caso di specie sussistano le condizioni di legge per l'affidamento della gestione della farmacia comunale alla società Forlifarma in house providing, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni più sopra richiamate e ritenute congrue le condizioni economiche proposte, alla luce della situazione e delle condizioni poste dall'amministrazione (limitatezza dell'affidamento, urgenza dovuta alle dimissioni presentate dal direttore supplente della farmacia, redditività superiore a quanto realizzato in passato, mantenimento di un presidio di valenza anche sociale in una zona del territorio comunale altrimenti carente ed economicamente scarsamente appetibile per assenza di presidi medici nelle vicinanze).

Considerata oramai acclarata la possibilità di gestione delle farmacie anche con modalità diverse da quelle enucleate dall'art.9 della legge n.475 del 1968 (in economia, a mezzo azienda speciale, a mezzo consorzi fra comuni, a mezzo società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità) come riconosciuto dal Consiglio di Stato, sez. 3 sentenza 13 nov. 2014, n.5587 che riconosce essere le farmacie escluse dalla disciplina dei servizi pubblici locali e consentito l'affidamento della gestione in house, in coerenza con l'evolversi degli strumenti che l'ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate, a patto che il comune eserciti sulla società un "controllo analogo" a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative

Visti

- il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902
- lo schema di contratto di servizio fra Comune e Forlifarma
- l'accordo fra comune, Forlifarma e azienda speciale
- la Direttiva Comunitaria 2013/24/UE ;
- i pareri di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal responsabile del servizio segreteria e tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal responsabile del servizio finanziari
- il parere positivo del revisore dei conti ex art. 239, comma 1, lett.b) punto 3) in data 19/12/2016.
- **Con la seguente votazione espressa in forma palese**
  - **PRESENTI 11**
  - **ASTENUTI 0**
  - **VOTANTI 11**
  - **VOTI FAVOREVOLI 11**
  - **VOTI CONTRARI 0**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- a) di revocare l'affidamento della gestione della farmacia comunale alla azienda speciale a far data dal giorno 31/12/2016;
- b) di procedere alla liquidazione dell'azienda speciale ai sensi degli artt. 82-86 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 da realizzarsi entro il 30 marzo 2017;
- c) di incaricare la commissione amministratrice dell'azienda speciale di provvedere alla redazione del piano di liquidazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale ai sensi di legge, individuando i crediti e debiti da liquidare nonché i tempi, definire la vendita del magazzino a Forlifarma anche prima dell'ultimazione della liquidazione, si da

consentire l'affidamento della gestione della farmacia a Forlifarma con decorrenza 1.1.2017;

d) di procedere all'affidamento in house providing della gestione della farmacia comunale alla società Forlifarma a far data dal giorno 1.1.2017;

e) di approvare il Contratto di servizio fra l'ente e Forlifarma per la disciplina del servizio di gestione in house della farmacia comunale autorizzando il responsabile del servizio finanziario dott Davide Padovani alla relativa sottoscrizione;

f) di dare atto che la presente deliberazione non comporta uscite di spesa per l'ente e quindi alcuna variazione finanziaria del bilancio;

g) che il responsabile del settore competente di cui al punto e) sottoscriverà gli atti per dare esecuzione alla presente deliberazione;

#### INOLTRE DELIBERA

h) di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 167/2000 al fine di consentire il rispetto dei tempi indicati ai punti precedenti.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

MAESTRI PIERO

IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA BIONDI KATIA

**Destinazioni:**

- Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD**
- Capo Settore Bilancio e Finanze**
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
- Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione**
- Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente**
  
- Altri:**
  
- Anagrafe delle Prestazioni**